

IL FISCO

2 - LA LEGGE DI STABILITÀ 2015



E' stata approvata dalla Camera dei Deputati in via definitiva nella tarda serata del 22 dicembre (quando i trolley erano già nella reception) su 630 deputati solo 423 hanno partecipato al voto. Senza ricorrere al voto di fiducia, è stato approvato il testo "licenziato" dal Senato della Repubblica che, anche per effetto dei diversi numeri della maggioranza governativa, aveva fatto ricorso al voto di fiducia.

Ci troviamo, ancora, di fronte ad un solo articolo con, questa volta, 735 commi. La lettura non è stata facile come pure è stato complicato risalire alla legislazione di riferimento: nella nostra lettura (interamente i 735 commi) c'è stato molto di aiuto, per la ...traduzione dal "legalese", il Codice Tributario (edizione

2014, di oltre 2.200 pagine) che acquistiamo ogni anno (52 euro, con lo sconto).

Ci siamo, poi, avvalsi di tutti i commenti riportati, a partire da quelli dell'Agenzia dell'Entrate a quelli delle varie agenzie di stampa, dai quotidiani economici (in particolare Il Sole 24 ore, e poi Milano Finanza e Italia Oggi) alle diverse rassegne stampa ed agli altri quotidiani (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Fatto Quotidiano, il Giornale, ecc.): ormai riusciamo, senza grandissime difficoltà, a "muoverci" fra i vari commi anche se la "struttura tradizionale" della legge (suddivisa tra titolo, capo, sezione, articolo, ecc.) avrebbe facilitato il lavoro.

Tralascieremo ...ma solo per ragioni di tempo e per ...sopravvivere i tanti commi relativi ai Ministeri, ai settori economici non di nostro interesse diretto (agricoltura, pesca, allevamento, ecc.) come pure di quelle disposizioni senza riflessi immediati sul nostro "lettore" (società di capitali, società di persone, ecc.) ovviamente con qualche eccezione. Faremo anche riferimento alle cosiddette disposizioni "mance" annidate tra i vari commi, nonostante la dichiarata avversione del Presidente del Consiglio.

Chiudiamo questa prefazione ricordando che la Legge contiene, anche, le ormai note "norme di salvaguardia" (commi 207, 632, 718), cioè l'applicazione di maggiori imposte nel caso in cui dovessero venire meno le coperture previste dalla stessa Legge di Stabilità.

La Legge, numero 190 del 23 dicembre 2014, è stata pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre u.s., supplemento ordinario n. 99.



Roma, 7 gennaio 2015

2.1. - LA CASA, I MOBILI, LE TASSE LOCALI ED IL CANONE RAI

La nuova Legge di Stabilità (comma 47) proroga di 1 anno (fino al 31 dicembre del 2015) la misura delle detrazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica (con qualche estensione), ai recuperi del patrimonio edilizio, al bonus degli arredi. Vediamo il dettaglio.

Il Risparmio energetico: la detrazione Irpef (persone fisiche) Ires (persone giuridiche) del 65% relativa all'efficientamento energetico degli edifici viene prorogata al 31 dicembre 2015 (in assenza di proroga la detrazione sarebbe stata del 50%). "Slitta" alla stessa scadenza la detrazione relativa alle parti comuni dei condomini (definiti agli artt. 1117 e 1117 bis del c.c.) o che riguardano tutte le parti di un singolo condominio (la proroga in questo caso va dal 1° luglio a fine 2015). Alle fattispecie che la normativa già prevedeva ne sono state aggiunte altre due:

- a) acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernali (dotati di particolari caratteristiche);
 b) acquisto e posa in opera di schermature solari.

Nel primo caso la detrazione massima è di 30 mila euro; nel secondo caso si raddoppia: 60 mila. In entrambi i casi le spese devono essere sostenute nel 2015. La normativa di riferimento è quella oggi in essere (l'unica eccezione che non riguarda direttamente il contribuente beneficiario ma bensì l'impresa/lavoratore autonomo è prevista al comma n. 657 della legge 190/2014 che aumenta dal 4 all'8% la ritenuta d'acconto trattenuta dalla banca/poste).



La ristrutturazione edilizia: prorogate le detrazioni per tutto il 2015 nella misura del 50% su un ammontare di spesa non superiore a 96 mila euro per ogni unità immobiliare (era stato previsto il passaggio al 40%). Anche per tale agevolazione vale quanto detto per il risparmio energetico sia per quanto concerne la normativa di riferimento sia per quanto concerne il comma 657 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2015. Con la ristrutturazione edilizia, rimane in vigore anche la detrazione (al 50% fino all'importo massimo di 10.000 euro) relativa **all'acquisto di mobili e di "grandi" elettrodomestici** che sarebbe dovuta terminare entro il 2014 (in data 9 gennaio è stato pubblicato, sul proprio sito, dall'Agenzia dell'Entrate

l'aggiornamento della Guida Fiscale relativa ai Mobili ed Elettrodomestici: nei prossimi giorni verranno verosimilmente pubblicate anche le guide relative all'efficientamento energetico ed alle ristrutturazioni edilizie).

Si allunga a **18 mesi** (da 6 mesi) il periodo di tempo entro cui le imprese di costruzioni o ristrutturazione (comprese le cooperative edilizie) devono vendere (o assegnare) l'immobile oggetto dei lavori per consentire a chi subentra di usufruire della detrazione d'imposta (comma 48).

Sempre in tema di ristrutturazione, segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione del 30 dicembre 2014 n. 118/E si è pronunciata in merito *"al costo per la redazione di un atto finalizzato a costituire un vincolo pertinenziale.....per il rilascio della concessione edilizia. Tale costo gode dello stesso sconto d'imposta previsto per la ristrutturazione edilizia stessa, cioè la spesa sostenuta per il contributo dovuto per il rilascio del titolo edilizio abilitativo rientra tra quelle che danno diritto alla detrazione di imposta (attualmente il 50%) ..."*

Misure antisismiche: confermata per il 2015 la misura del 65% (invece del 50% che sarebbe dovuta essere in assenza di proroga). Riguarda le costruzioni (prima casa, attività di impresa) in aree ad alta pericolosità sismica.

Congelamento IMU/TASI: per il 2015 non ci sarà la prevista "local tax", che avrebbe dovuto mettere ordine ad una intricata situazione (si pensi soltanto alla confusione creatasi per l'IMU sui terreni agricoli rinviata due giorni prima della scadenza al prossimo 26 gennaio), ma avremo un "congelamento" della situazione in essere al 2014.

Nel timore di aumenti nella misura della TASI, è stabilito nel comma 679 che la misura massima resta anche per quest'anno del 2,5 per mille, con la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle due imposte patrimoniali per un ammontare non superiore allo 0,80 per mille nel rispetto delle specifiche condizioni già previste dalla legge.



Canone RAI: per il 2015, la misura del canone per l'abbonamento alla televisione non può subire incrementi rispetto a quanto pagato per il 2014 (comma n. 293) e quindi rimane fissato a 113,50 €.

2.2 – IL CONTRIBUENTE E LA FAMIGLIA, LE AUTO

E' il nostro lettore "tipo" destinatario delle note che seguono.

Le assicurazioni (commi 658-659): vengono parzialmente tassate le assicurazioni sulla vita in

caso di morte dell'assicurato. In qualche modo lo avevamo previsto quando abbiamo parlato di successioni. I due commi dispongono "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'Irpef". In modo meno arzigogolato si sarebbe potuto dire che si rendono imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita per ciò che esula il rischio demografico e corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato. Infatti il comma 659 precisa che "il 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1/1/2015".



La famiglia ed il bonus "bebè" (commi 125 e seguenti) "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione". L'assegno, "corrisposto fino al terzo anno di vita del bambino ovvero, in caso di adozione, fino al terzo anno di ingresso nel nucleo familiare...", non concorre alla formazione del reddito complessivo. La condizione per accedere al bonus è che il reddito del nucleo familiare di appartenenza non superi i 25 mila euro, come risultanti dall'Isee (*). Se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno ha un Isee inferiore ai 7.000 € annui (cioè, in altri termini, almeno tre persone chefanno la fame) il beneficio raddoppia e passa da 960 a 1.920 euro l'anno.

Per i dettagli rimandiamo al testo di legge ed al decreto attuativo (uno dei tanti che deve essere emanato a seguito della Legge).

Il comma 130 prevede un ulteriore stanziamento di 45 milioni di euro per l'anno in corso a favore di **nuclei familiari numerosi** (almeno 4 figli) ed in **condizioni economiche disagiate** (Isee non superiore a 8.500 euro). Si tratta di un contributo alle spese di mantenimento dei figli tramite la corrispondenza di buoni per l'acquisto di beni e servizi. Anche in questo caso si deve attendere il decreto di attuazione.

(*) ricordiamo che il regolamento relativo all'Indicatore **E**quivalente della **S**ituazione **e**conomica è stato recentemente e significativamente rivisto: nella Legge di Stabilità 2015 sono numerosi i riferimenti al nuovo **Isee**.



Auto: Divieto di circolazione per i veicoli cosiddetti "euro zero" a partire dal 1/1/2019 (comma 232); è confermata l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. L'esenzione resta, invece, confermata per le auto con più di 30 anni (comma 666). L'agevolazione per l'acquisto di auto ecologiche decade dal 1/1/2015 (comma 222).

IVA e-book (comma 667): i libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%. Decorrenza 1/1/2015. La stessa decorrenza vale anche per:

IVA pellet (comma 711): l'aliquota per le cessioni dei pellet di legno passa al 22% (ex 10).

2.3- IL LAVORO: GLI 80 EURO SI CONSOLIDANO, IL TAGLIO DEL CUNEO, IL TFR, LE ASSUNZIONI ED IL JOBS ACT

Insieme al Ravvedimento ed al nuovo regime forfetario (i cosiddetti "minimi"), che esamineremo più avanti, il paragrafo che segue tratta sicuramente alcuni degli aspetti più significativi della Legge di Stabilità 2015.

Stabilizzazione bonus 80 euro (commi 12-13): il bonus introdotto dal D.L. n. 66/2014 (convertito in legge n. 23 giugno 2014 n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale") diventa stabile e quindi dal 2015 si conferma il bonus rapportato al periodo annuale che non concorre alla formazione del reddito. Il predetto bonus è pari a 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24 mila euro. Se il reddito complessivo è superiore ai 24 mila euro ma inferiore ai 26 mila si procede con una specifica proporzione. Si rimanda, per i dettagli, alla normativa in vigore emanata nel



2014.

Il cuneo fiscale (commi 20-25): la Legge di Stabilità 2015 abroga (comma 23, ripristinando le aliquote IRAP 2013) le disposizioni agevolative relative all'imposta introdotte dal D.L. 66/2014 che aveva ridotto mediamente del 10% le diverse aliquote regionali a favore delle imprese e dei professionisti. Non sono previste sanzioni per gli eventuali mancati versamenti. Per l'anno in corso, invece i datori di lavoro potranno completamente dedurre dall'IRAP il costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni.

Si introduce un credito d'imposta IRAP, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali, nei confronti dei soggetti che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività. Sono previste agevolazioni, soggette però al benessere UE, per i produttori agricoli. Si rimanda alla normativa per specifici approfondimenti.

L'anticipo del TFR (commi 26 e seguenti): è il comma 26 della Legge di Stabilità che aggiunge alla legge 27 dicembre n. 296/2006 un nuovo comma (il 756 bis, il solito "vizio" per leggi Finanziarie/Stabilità) con il quale viene stabilito che *"In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori del settore privato, ad esclusione ...omissis..., che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso un datore di lavoro, possono richiedere al medesimo datore, entro i termini definiti ...omissis..., di percepire la quota maturanda di cui all'art. 2120 c.c. (TFR) ..compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare ...tramite la liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa mensile della retribuzione. La predettaè assoggettata a tassazione ordinaria"*.



Così recita la prima parte del comma 26 della Legge di Stabilità.

Ancora una volta il Legislatore, dopo aver "utilizzato" il TFR, tipico ed esclusivo istituto del nostro ordinamento legislativo, per la "creazione" di una previdenza complementare, ricorre al "salario differito" del prestatore d'opera per renderlo "attuale" e diventare, quindi, un'integrazione della retribuzione, previdenzialmente non imponibile, tassata secondo le aliquote ordinarie, contrariamente alle aliquote meno pesanti riservate al TFR.

Con il provvedimento il legislatore mette "in contrasto" la nuova normativa con quella relativa alla previdenza complementare, entrambe qualificate come scelte "irrevocabili". Tanti saranno gli interessati, il lavoratore che può ottenere "un' integrazione" immediata di salario/stipendio a danno della previdenza complementare, il fisco che per il doppio effetto (aliquote più elevate e tassazione anticipata) avrà maggiori introiti, i fondi pensioni che potrebbero vedere ridursi il proprio flusso di versamenti, le aziende che potrebbero essere chiamate a smobilizzare parte del TFR (per le aziende sono previste provvidenze alternative).

Proprio per non farsi mancare nulla, aumenta al 17% (con effetto dal 1/1/2015) l'aliquota di tassazione sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (commi 623-625): avremo quindi tassazione ordinaria per chi chiede l'anticipo mensile del TFR; tassazione al 17% sull'effetto finanziario per chi "tiene in azienda" il proprio salario/stipendio differito; una tassazione, come vedremo con effetto retroattivo, al 20% (ex 11) sui fondi pensione. Ci fermiamo.

I buoni pasto (commi 16/17): dal prossimo 1°luglio, viene aumentata la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 a 7 euro, nel caso in cui essi siano resi in forma elettronica.

Le nuove assunzioni: nel settembre scorso, le disposizioni (comma n. 118) erano inserite nel d.d.l. cosiddetto Jobs Act. La scelta fu di inserirle nel d.d.l. relativo alla Legge di Stabilità che ne avrebbe verosimilmente "garantito" l'entrata in vigore nel "nuovo" anno.

Vediamo cosa dice il comma: *"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di ap-*



prendistato e di lavori domestici, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi complessivi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito...".

o o o o o



A questo punto, il Presidente **Giorgio Squinzi** e la **Confindustria** (ed anche qualcuno di nostra conoscenza) non avrebbero più alibi (fatte salve le spinte deflazionistiche). Hanno avuto il **Jobs Act** con i **licenziamenti "facili"**, la riduzione **IRAP**, le nuove **assunzioni senza contribuzione** e, senza dispiacersi, la riduzione dell'euro e del petrolio: sarebbe auspicabile che iniziassero ad assumere (ormai la disoccupazione è salita ulteriormente toccando a novembre un altro, ennesimo brutto record).

2.4 – LE PENSIONI E LA PREVIDENZA (IN GENERE)

Non ci saranno penalità per i trattamenti anticipati prima dei 62 anni (comma 113): Le pensioni anticipate, con decorrenza 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche se l'accesso avverrà con meno di 62 anni di età. Le disposizioni introdotte dal Ministro Fornero in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici non saranno applicate limitatamente ai pensionandi che matureranno il previsto requisito entro il 31 dicembre 2017.



Ricordiamo che nel 2015 sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata per coloro, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che nell'anno in corso raggiungeranno un'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi se uomini (41 anni e 6 mesi se donne). Tale anzianità, per effetto all'adeguamento alle aspettative di vita, aumenterà nel 2016 di 4 mesi (decreto 16 dicembre del MEF- G.U. 301/2014). Purtroppo, sarà una rincorsa continua.

Beneficiari con più trattamenti pensionistici (comma 302): nel 2015 i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell' INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative.

Come evidenziato nel nostro Speciale di dicembre, nel mese di gennaio, anche se di poco, le prestazioni pensionistiche sono risultate mediamente più "leggere". Ciò è dovuto al conguaglio causato dall'accertamento definitivo del tasso di inflazione leggermente più basso (1,1%) rispetto a quello previsionale (1,2%) utilizzato per l'adeguamento annuale. La rivalutazione automatica per il 2015 (calcolata sulla base di un tasso di inflazione provvisorio pari allo 0,3%) dovrebbe mettere a "posto le cose" registrando aumenti, anche se minimali.

Comunicazione del medico necroscopo all'INPS (commi 303/304): a partire dal 2015 deve essere fatta in via telematica entro 48 ore dall'evento, accertando il decesso del pensionato. Le prestazioni di denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente bancario o postale sono corrisposte con riserva. Le banche e Poste italiane sono tenute alla restituzione allo stesso INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto. Banche e Poste non possono utilizzare detti importi ad estinzione di propri crediti.

I Fondi pensione, trattamento fiscale (commi 621 e 624): i rendimenti maturati in capo a fondi pensione subiscono un incremento della tassazione al 20% (ex 11%). L'aumento della misura sulla previdenza complementare ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014 (il tutto in barba alla non retroattività delle norme fiscali: ma a chi dirlo?).

A decorrere dal 2015, vengono introdotti **due crediti d'imposta** a favore degli Enti di previdenza obbligatoria (casse di previdenza private) e dei Fondi pensione (commi 91-95). I crediti d'imposta sono riservati alle due diverse categorie di "enti" previdenziali sulla base di un meccanismo riportato nella normativa a condizione che i proventi assoggettati a tale conteggio siano investiti in attività finanziare a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.



Il limite ai trattamenti (comma 707): riguarda coloro che al 31 dicembre 2011 rientravano nel sistema contributivo. La Legge di Stabilità prevede che *"L'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto 201/2011 (convertito con modificazione dalla legge 214/2011, il cosiddetto "Salva Italia" del Governo Monti) computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa"*.

I destinatari di tali disposizioni sono coloro che alla data del 31/12/95 possono vantare un'anzianità pari o superiore ai 18 anni e quindi in base alla riforma Fornero l'anzianità maturata dal 1° gennaio 2012 sarebbe stata oggetto al pro-rata del contributivo. Normalmente il calcolo del contributivo è meno conveniente del retributivo. Ci sono, però, dei casi in cui il calcolo della quota contributiva della pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 comporta un assegno pensionistico più elevato di quello che assicura il retributivo.

Ma a chi è indirizzata questa normativa, così riusciamo a capirci qualcosa? Secondo il quotidiano confindustriale *"Fortunati sono coloro che possono andare in pensione molto tardi (fino a 70- 75 anni) e che al 31/12/2011 possedevano la massima anzianità contributiva (pari o superiore a 40 anni) ed avevano raggiunto il massimo della pensione. Con il calcolo del pro-rata assistiamo, dunque, ad un incremento del trattamento in virtù della valorizzazione delle anzianità contributive superiori ai 40 anni"*.

Ci fermiamo



2.5 – IL RAVVEDIMENTO, IL REVERSE CHARGE E LO SPLIT PAYMENT

Il ravvedimento (in seguito istituito): le dichiarazioni del neo direttore dell'Agenzia dell'Entrate



Rossella Orlandi rese al momento della sua nomina sembra che comincino a trovare attuazione già dalla Legge di Stabilità nei commi 634-640 (parrebbe che l'Agenzia ed il proprio direttore siano stati estranei al "pasticciaccio" del decreto legislativo relativo all'abuso di diritto). Per meglio raffigurare e dare un significato ai commi che trattano l'argomento, preferiamo riportare quanto pubblicato su FiscoOggi del 5 gennaio a firma **r.fo.** (N.B.: le sottolineature e le parti in neretto sono nostre).

"Quote" La Legge di Stabilità punta decisamente a modificare il rapporto amministrazione finanziaria-contribuente, introducendo nuove forme di comunicazione e collaborazione, da svolgere anche preventivamente, cioè prima degli appuntamenti fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tribu-

tari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

A tale scopo, è previsto che l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni di cui è in possesso (acquisiti direttamente o da terzi), riferibili allo stesso contribuente, utili a quest'ultimo perché possa valutare la propria posizione, sia in vista dei successivi adempimenti dichiarativi sia per rimediare ad eventuali errori/omissioni del passato avvalendosi del ravvedimento operoso.

In tale contesto, si inserisce la revisione dell'Istituto che consente di regolarizzare le violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della correzione: in particolare per i tributi amministrati dall'Agenzia (Irpef, Ires, Iva, Irap, Registro, bollo, catastali, di successione e donazione) è ora possibile, contrariamente al passato, accedere al ravvedimento anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata (ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, ecc., dei quali i soggetti interessati hanno avuto formale conoscenza). In pratica, l'avvio di una verifica fiscale non preclude più il ricorso alla regolarizzazione: l'unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di



controlli automatici o controllo formale delle dichiarazioni. Comunque avvalersi del ravvedimento operoso non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo.

Sempre in riferimento ai tributi gestiti dall'Agenzia, è stato rimosso anche il limite temporale, in base al quale il ravvedimento era praticabile, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione. In aggiunta a quelle esistenti, sono ora previste ulteriori due ipotesi, per le quali l'entità dello "sconto" sulla sanzione è legato alla tempestività della regolarizzazione:

a) per ravvedimento effettuato entro:

1) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;

2) ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore) la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo;

b) per ravvedimento effettuato oltre i termini (1 e 2) di cui al punto sub a) la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo;

Un'ulteriore nuova fattispecie riguarda invece la totalità dei tributi (non solo quelli gestiti dall'Agenzia): se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero, quando la dichiarazione non è prevista, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è dovuta nella misura ridotta a 1/9 del minimo.

Infine, è possibile avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori ed omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche al termine di attività di accesso, ispezione, verifica, quindi dopo avere ricevuto un processo verbale di constatazione; in questo caso la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo (Tale opportunità non è ammessa per alcune fattispecie che non riguardano, però, il nostro lettore).



Contestualmente all'ampliamento del raggio di azione del ravvedimento è stata sancita l'abrogazione dal 2016 di alcuni istituti deflativi del contenzioso (adesione ai processi verbali di constatazione, adesione agli inviti al contraddittorio e acquiescenza "rinforzata", cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da PVC (processo verbale di constatazione) o da invito al contraddittorio.

In stretta correlazione con le modifiche alla disciplina del ravvedimento, il legislatore è intervenuto anche sulla decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa e di regolarizzazione della violazione (quando non è prevista dichiarazione periodica).

Il principio comune è che tali termini slittano in funzione delle correzioni apportate, ma con riferimento esclusivo agli elementi oggetto dell'integrazione: in pratica, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relative all'attività di liquidazione (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quarto, quando si tratta di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale) e di controllo formale (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), concernenti le dichiarazioni integrative presentate per correggere gli errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono, per quanto riguarda gli elementi "integrati", dalla presentazione di tali dichiarazioni.

Analogamente, i termini per l'accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.

Infine, è stato anche previsto che per l'imposta di registro e per le imposte di successione e donazione, i termini per l'accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. "Unquote".

o o o o o o



Questo a quanto dice FiscoOggi che, ovviamente, pur aiutando a capire, ufficialmente non fa alcun testo. Anzi secondo le motivazioni della sentenza (n. 5176/1/14) emessa dalla Prima Sezione Tributaria di Milano (vedere Italia Oggi del 5 gennaio a firma Benito Fuoco) le circolari del Fisco non sono vincolanti. "Anche quando contenga una direttiva rivolta agli uffici, la circolare con cui l'Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione finanziaria; parere che pertanto non costituisce fonte di diritto e non impartisce disposizioni vincolanti per gli uffici subalterni. La sua previsione, quindi, non è inderogabile né per il contribuente né per gli uffici finanziari e nemmeno per il giudice amministrativo".

Tornando al **ravvedimento**, segnaliamo alcune ulteriori specificità evidenziando che l'appetibilità della nuova formulazione dell'Istituto è molto ridotta dalla mancata possibilità di un pagamento rateale e quindi il contribuente è tenuto al versamento integrale.

Se il contribuente stesso si trovi sprovvisto di disponibilità finanziarie, qualora faccia ricorso al ravvedimento rischiando di omettere il versamento e quindi per il mancato pagamento ricadrebbe nell'avviso bonario per il quale sono dovute le imposte oltre gli interessi e le sanzioni nella misura prevista (10%). L'avviso bonario non ha perso, quindi, tutto il proprio appeal in quanto dà al contribuente la possibilità della rateazione della somma. Occorrerà valutare se è possibile ricorrere a istituti deflativi (oltre a quelli che decadranno dal 2016).

Una soluzione prospettata dal quotidiano confindustriale ("alternativa possibile") con riferimento all'Agenzia (ris. 67/2011) potrebbe essere quella di "frazionare quanto dovuto in relazione alle proprie disponibilità".

Sul ravvedimento, ci fermiamo qui.

Un ultimo accenno, in tema, lo facciamo ai Patronati. La legge di Stabilità ai commi 310-314 "rivisita" in profondità l'attività degli stessi con nuove funzioni, caratteristiche, competenze. Riduce anche i fondi (anche se in maniera meno incisiva rispetto a quanto inizialmente previsto) che lo Stato versa a tali enti.

Da parte nostra, sulla base di recenti esperienze con il "personale" (dipendente ed in alcuni casi, forse, saltuario) di questi enti ed dei CAF, avremmo auspicato norme ispettive che avrebbero dovuto portare ad approcci comportamentali meno arroganti ed, in alcuni casi, ad una maggiore professionalità e preparazione.



Il Reverse charge e lo split payment (comma 629-633): è uno degli argomenti che **non** ci riguardano direttamente, in quanto vede coinvolte soprattutto le imprese, ma di cui diamo un breve commento per "informativa generale".

Nell'ottica di un ulteriore contrasto all'evasione, si incrementano i campi di applicazione del "reverse charge" (inversione contabile) in materia IVA. In particolare in questa fattispecie il fornitore emette fattura senza addebito dell'IVA che, derogando alla disciplina generale dell'imposta, sarà assolta direttamente dal cessionario-acquirente/committente, soggetto passivo dell'imposta. I nuovi settori interessati, l'edile (la prestazione di servizi di pulizia, di demolizione, di installazioni di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative agli edifici), l'energetico, quello di commercio di bancali usati di legno.

Il reverse charge potrà riguardare anche la grande distribuzione (supermercati, ipermercati, i discount) ma solo dopo il rilascio di apposita deroga da parte Ue. Questi settori vanno ad aggiungersi alle cessioni di oro da investimento, cessioni di cellulari, di personal computer, ecc..

Il fornitore che emetterà fattura nei confronti di enti pubblici (i quali versano direttamente



all'Erario) incasserà solamente l'imponibile e non più l'imposta. Attraverso anche questo meccanismo denominato split payment (che affianca la fattura elettronica) si cerca di combattere l'evasione IVA (a proposito di tale imposta, un recente studio della Rivista "Argomenti di discussione", pubblicata sotto l'egida dell'Agenzia dell'Entrate, quantifica in 231 miliardi il tax gap Iva nel nostro Paese nel periodo 2007-2010).

Ci fermiamo.

2.6 – LA SCUOLA ED IL SOCIALE



Fondo "La Buona scuola" (comma 4): e' istituito un fondo denominato "la Buona scuola" con 4 miliardi di euro complessivi di dotazione per gli anni 2015-16. Il fine è quello di dotare "il Paese di un sistema di istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso...".

Gioco d'azzardo (comma 133): nell'ambito delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, 50 milioni annui sono destinati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza del gioco d'azzardo.

Erogazioni alle ONLUS (commi 137-138): viene elevato da 2.650 euro a 30 mila euro l'importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS (anche ai fini IRES l'importo si adegua al nuovo massimale).

Esenzione IVA (comma 139/140): viene ripristinata la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni accessorie effettuate nei confronti di amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione destinate ad essere inviate fuori la Ue in attuazione di finalità umanitarie.

Detrazioni erogazioni ai partiti (comma 141): viene confermata la detraibilità con la precisazione che la stessa sussiste anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite donazioni (...la casta si alimenta)

Cinque per mille (comma 154): finalmente si è mosso qualche cosa relativamente alle regole concernenti la rendicontazione da parte dei circa 50.000 enti che oggi usufruiscono di questo beneficio. La norma prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità dovrà essere emesso un decreto per "assicurare la trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille ...devono essere definite modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme ..." che, per quanto riguarda l'importo complessivo, è stato fissato in 500 milioni di euro annui. Vero è che tra tutti gli enti che usufruiscono di tale beneficio ce ne sono alcuni che utilizzano i fondi in modo appro-



priato (dalla Caritas ad Emergency, dall' Airc a Medici senza frontiere e così di seguito) ma tanti, troppi, come rilevato dalla Corte dei Conti, sono già gli enti interessati. Occorrerebbe, secondo i "magistrati contabili" una "rigorosa selezione degli enti beneficiari, al fine di non disperdere risorse per fini impropri; tra i circa 50 mila enti, quasi 9 mila ottengono un contributo inferiore ai 500 euro ed oltre mille non hanno ottenuto nemmeno una firma ...inoltre molte organizzazioni, pur non avendo finalità di lucro, non producono alcun tipo di valore sociale, rivolgendosi esclusivamente ai soci iscritti, senza rispondere a criteri di misurabilità dell'utilità sociale".

Fra sessanta giorni (?!) sapremo come andrà a finire.

o o o o o o

Il 5 per mille si somma all'8 per mille (soprattutto alla Chiesa cattolica, alle altre confessioni religiose ed allo Stato, per un importo pari ad oltre 1,2 miliardi di euro) ed al 2 per mille in favore dei partiti e si arriva al 15 per mille, cioè 1,5% delle imposte sul reddito incassate dallo Stato: si distribuiscono a "pioggia" poco meno di 2 miliardi di euro, rinunciando ad una funzione tipica di chi Governa cioè fare delle scelte, in altre parole governare.

Il paradosso relativo all'8 per mille è che "valgono" anche le non scelte: secondo la Corte dei Conti "i beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata". In base alla legge vigente, alla Chiesa cattolica andrebbero in automatico anche i contributi

di quegli italiani che nella dichiarazione non esprimono alcuna preferenza. Gli ultimi dati a disposizione mostrerebbero che solo il 35% circa degli italiani sceglierebbe la Chiesa cattolica, il 4% circa lo Stato e l'1% le altre confessioni religiose. "Brilla" l'assenza dello Stato, "titolare" dei fondi, sia in un'azione promozionale (come fanno altri "concorrenti") sia nei controlli. **Noi non affermiamo** che i fondi siano tanti o pochi, diciamo che escono dalla disponibilità del Paese, che pure ne avrebbe tanto bisogno: sembrerebbe, almeno negli importi, che sia un caso unico in Europa. Lo Stato decida responsabilmente il quantum e come, tenendo anche presente le diverse attività meritorie della Chiesa cattolica e, se ci sono, delle altre confessioni religiose.

Si segnala: il Dpr 172/2014, in attuazione del comma 206 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha inserito tra le finalità per l'utilizzo dell'8 per mille destinato allo Stato "la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali ...": tale opzione, anche alla luce dei non pochi disastri che avvengono nelle nostre scuole, potrebbe essere una valida opzione (anche se, ahimè, l'opzione non è specifica).

2.7 – ALCUNE ALTRE MISURE PER I LAVORATORI AUTONOMI E PER LE AZIENDE

Andremo un po' "di corsa" perché non di interesse immediato e diretto del nostro lettore anche se la rilevanza di qualche tema (per esempio i "nuovi minimi") è meritevole di attenzione.

I cosiddetti (nuovi) minimi (commi 54-89): con circa 35 commi si disciplina un nuovo regime forfetario agevolato di cui possono avvalersi gli esercenti di "piccole" attività di impresa, arti e professioni (anche se, come sottolinea Italia Oggi del 9 gennaio a firma Valerio Stroppa, il vantaggio economico è tutto da verificare).

Rimpiazza la disciplina precedente che, per coloro che già ne usufruiscono, potrà essere ancora utilizzata fino al compimento del primo quinquennio di attività o, se successivi, fino ai 35 anni di età: l'applicazione di un' imposta sostitutiva (dei redditi, delle addizionali sia comunali che regionali, dell'IRAP) con aliquota pari al 15% su un reddito determinato a forfait, moltiplicando per un coefficiente specifico (diverso in funzione dell'attività svolta) i ricavi (o i compensi) ottenuti nell'anno, rappresenta la sintesi di questa nuova misura che va ad interessare le "piccole" impre-



se ed i lavoratori autonomi con ricavi non elevati. L'accesso al regime è riservato alle sole persone fisiche (anche in forma dell'impresa familiare) con ricavi e compensi non superiori a determinate soglie che il legislatore ha fissato e che variano da 15 mila a 40 mila euro. Ci sono altri parametri da rispettare relativamente alle spese per lavoro dipendente o para subordinato (max 5 mila euro) ed al costo dei beni strumentali (max 20 mila euro di stock).

Il nuovo sistema forfetario, in confronto a quello ordinario, a cui è sempre possibile aderire, presenta alcuni aspetti "agevolativi" sia dal punto di vista degli adempimenti burocratici sia amministrativi: sono, infatti, eliminati gli obblighi di tenuta dei libri contabili e di registrazione dei documenti fiscali. Inoltre, gli "utilizzatori" non sono considerati sostituti d'imposta né subiscono ritenute. Specifico regime per l'Iva.



Un "difetto": per alcuni settori i limiti ai compensi/ricavi sono dafame.

Rientro dei ricercatori (comma 14): le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia si estendono da due a tre anni.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (commi 35/36): viene introdotto un nuovo credito d'imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo: il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi antecedenti a quello in corso.

Patent box (tassazione agevolata): sono i commi da 37 a 45 ad accordare uno speciale regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dallo sfruttamento di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti). Il reddito si riduce del 50%.

2.8- LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA



Tre sono le clausole di salvaguardia previste in tre diversi commi della Legge di Stabilità e tutte tre stabiliscono che in mancanza di entrate (o riduzioni spese) previste si deve provvedere alla copertura con misure alternative (soprattutto aumento di accise ed aliquote IVA).

La prima, al comma 207, che posticipa di un anno gli effetti della clausola di salvaguardia prevista nella Legge di Stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi su cui si conta.

Rispetto alla legge dello scorso anno gli importi sono ridotti.

La seconda, al comma 632, che prevede aumento di accise sui carburanti tali da generare maggiori entrate non inferiori a 1.716 milioni di euro.

La terza, al comma 718, a tutela dei saldi di finanza pubblica attraverso l'aumento di aliquote IVA (del 10 e del 22%) e di accise sui carburanti tali da determinare almeno maggiori entrate non inferiori a 700 milioni.



2.9 - I C.D. PROVVEDIMENTI MANCIA- IL COMMENTO

Nonostante che da parte del Governo siano state cancellate, con il maxi emendamento, decine di disposizioni con le quali si compiva il rituale delle cosiddette disposizioni "mancia" (o marchetta), molte ne sono ancora rimaste.

Tra le disposizioni cancellate:

- lo sblocco dell'appalto della "strada per Teles";
- lo studio di fattibilità della **Ferrovie Roma - Pescara**; (anche se per le due iniziative non sarebbe scandaloso, una volta accertata l'utilità comparata, la presentazione di progetti o disegni di legge);



- la riforma di una miriade di Enti ed uffici studi del ministero dell'Agricoltura;
- nuove assunzioni nel Parco del Gran Paradiso, e tante altre ancora.

Ma molte sono rimaste:

- la cassa in deroga per la pesca (30 milioni);
- fondi (12 milioni in più) disposti in favore di Italia Lavoro;
- 3,5 milioni per la promozione della lingua italiana all'estero;
- 5 milioni per l'alta cultura musicale;
- 1 milione quale contributo italiano alla Fondazione Auschwitz – Birkenau; ecc..



Sicuramente si è persa un'occasione per mettere le mani, seriamente, alla Spending review: che fine hanno fatto i maggiori tagli alle Regioni ed ai Ministeri, che avrebbero dovuto rappresentare il "pezzo forte" della manovra?. Ancora una volta si è preferito, invece, fare ricorso alla "strada più semplice", cioè alle clausole di salvaguardia.

Sarà l'ultima, in attesa di una seria Spending review?

Roma, 9 gennaio 2015